



COPIA

Deliberazione n. 19

COMUNE DI RICENGO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE PER L'ANNO 2023 DEI NUOVI CANONI ISTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 (CANONE UNICO PATRIMONIALE).

L'anno duemilaventitre addì 28 del mese di marzo alle ore 9,00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. ROMANENGHI Feruccio | - Sindaco |
| 2. DAGHETTI Giuliano | - assessore |
| 3. ASSANDRI Rosa | - assessore |
| | assente |

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale ALESIO Dott. Massimiliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il sindaco Romanenghi Feruccio ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita:

“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2022 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025, fissato dall’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2023 (G.U. serie generale n. 295 del 19/12/2022) e successivamente al 30 aprile 2023;

Visto l’articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l’istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l’entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013.

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14/05/2021 con la quale è stato approvato il regolamento “per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 14/05/2021 con cui è stato approvato il tariffario per l'anno 2021 dei canoni istituiti ai sensi della legge n. 160/2019;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 41 del 14/05/2022 con la quale venivano determinate le tariffe per l'anno 2022 aggiornate, per la fattispecie delle occupazioni permanenti con cavi e conduttore per la fornitura di servizi di pubblica utilità in base al numero delle utenze che le utilizzano, all'indice Istat su base annua a dicembre 2021 FOI pari al 3,80%;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 1779 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00

tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60

tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00

tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Dato atto che ai sensi dell'art. 45 comma 8 il canone per le tariffe per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità in base al numero di utenze che le utilizzano, può essere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Considerato che l'indice ISTAT FOI al 31/12/2022 è pari al 11,30% su base annua e che si ritiene quindi adeguare le tariffe in questione al nuovo indice nelle risultanze della tabella allegata, per l'anno 2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione 2023/2025 deve risultare allegato, tra gli altri, la deliberazione relativa all'approvazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale (ex art. 1, cc 816-847, L. n. 160/2019);

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma primo del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

All'unanimità di voti espressi nei modi e nei termini di legge;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2) di approvare le tariffe per l'anno 2023 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
 - 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 considerato che i nuovi canoni sono istituiti dal 1° gennaio 2023.
-